



WZM 2.28
[Signature]

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE**

**COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS**

Parere n. 2992 del 12/4/2019

(S)

XM

<p>Progetto</p>	<p>ID VIP 4001 <i>Variante alla S.S.16 Adriatica nel tratto compreso tra il Comune di Bellaria e il Comune di Misano Adriatico</i> <i>Richiesta di proroga di validità del Decreto di Compatibilità ambientale DVA-DEC-54 del 20/03/2013</i></p> <p><i>Parere ex art. 9 DM 150/2007</i></p>
<p>Proponente</p>	<p>Proponente: ANAS S.p.A.</p>

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

FR

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota acquisita al prot. DVA-2018-06906 del 22/03/2018 con la quale la società ANAS S.p.A. chiede la la proroga del DEC-VIA-54-2013 del 20/03/2013 relativo al progetto Variante alla S.S.16 Adriatica nel tratto compreso tra il Comune di Bellaria e il Comune di Misano Adriatico

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248*” ed in particolare l’art. 9 che prevede l’istituzione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (di seguito CTVA).

VISTO il Decreto Legge 23/05/2008, n. 90, convertito in legge il 14/07/2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l’art. 7 che modifica l’art. 9 del DPR del 14/05/07, n. 90.

VISTO il Decreto del Ministro del MATTM prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18/09/2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della CTVA e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008.

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 inerente il funzionamento della CTVA;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” ed in particolare l’art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro del MATTM di nomina dei componenti della CTVA prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 24/06/2014 n. 91 convertito in legge 11/08/2014, L. 116/2014 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*” ed in particolare l’art.12, comma 2, con il quale si dispone la proroga le funzioni dei Componenti della CTVA in carica alla data dell’entrata in vigore del detto D.L. fino al momento della nomina della nuova Commissione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”;

VISTA la nota prot. DVA-2018-16622 del 18/07/2018, con cui la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (di seguito, DVA) ha comunicato alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale (di seguito, CTVIA) la procedibilità dell’istanza in argomento

VISTO il DEC-VIA-54-2013 del 20/03/2013 relativo alla compatibilità ambientale del progetto Variante alla S.S.16 Adriatica nel tratto compreso tra il Comune di Bellaria e il Comune di Misano Adriatico

VISTO l’art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 che di seguito si riporta: “*Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell’autorità competente e ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente*”

PRESO ATTO che il progetto in argomento ha una lunghezza di 27 km (di cui circa 20 km in affiancamento all'autostrada A14) e che la principale motivazione alla reaizzazione dell'opera era la necessità di un decongestionamento delle aree urbnizzate di Rimini e dei comuni vicini

CONSIDERATO che l'intervento è teso a conferire al nuovo tratto della SS 16 il ruolo di strada di collegamento regionale e a soddisfare la domanda futura di trasporto creando un significativo effetto rete con i collegamenti con altri assi viari

CONSIDERATO che le disposizioni normative concernenti le aree tutelate interessate non fissano condizioni che possano configurarsi come ostative alla realizzazione dell'intervento dal momento che questo è previsto in strumenti di pianificazione regionali, provinciali e comunali

CONSIDERATO che lo studio trasportistico a supporto dello SIA partiva dallo scenario iniziale (studiato tra il 2006 e il 2010) con misurazioni di circa 30.000 veicoli al giorno con picchi di 48.000 e arrivava fino ad uno scenario programmatico e progettuale al 2030 che prevedeva punte di 45-55.000 unità giornaliere

CONSIDERATO che la realizzazione dell'opera è prevista in 30 mesi per il lotto 1, 42 mesi per il lotto 2 e 36 mesi per i lotti 3 e 4

CONSIDERATO che dall'analisi effettuata nello SIA è emerso come il migliorameno delle tecnologie che si utilizzeranno e la realizzazione dell'infrastruttura indurranno una diminuzione delle emissioni di circa 2/3 rispetto allo scenario di partenza

CONSIDERATO che per gli attraversamenti fluviali sono stati considerati franchi idraulici con tempi di ritorno di 200 anni

CONSIDERATO che i siti Natura 2000 più vicini all'area di progetto distano comunque oltre 3,5 km e che le valutazioni non evidenziavano ripercussioni del progetto sui siti

VISTA la relazione tecnica predisposta dal proponente per la richiesta di proroga del DEC-VIA-54 del 20/03/2013 richiesta dalla DVA al fine di dimostrare la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento delle valutazioni ad esito delle quali è stato emanato il decreto sopra richiamato e acquisita al prot. DVA-2018-16346 del 16/07/2018

CONSIDERATO che in relazione alle motivazioni della richiesta del Proponente, la richiesta di proroga è utile al fine di allineare i tempi di avvio dei lavori al compimento delle seguenti attività:

- perfezionamento iter autorizzativo
- affidamento progettazione esecutiva
- redazione progettazione esecutiva
- verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni
- validazione e approvazione del progetto esecutivo
- affidamento ed esecuzione dei lavori

VALUTATO che il Proponente non menziona la durata prevista per lo svolgimento di dette operazioni e che non specifica la durata della proroga richiesta

CONSIDERATO che nella relazione tecnica il proponente si pone l'obiettivo di fornire evidenza della validità attuale delle analisi effettuate nello Studio di Impatto Ambientale del 2010, relative al contesto ambientale/paesaggistico nel quale l'opera si inserisce;

CONSIDERATO che in relazione all'assetto vincolistico sono stati preliminarmente consultati il Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico (nel seguito: SITAP) e la pagina web "Vincoli in rete" del Ministero per i beni e le Attività Culturali da cui si evinche che successivamente alla data del provvedimento di compatibilità ambientale, non sono stati sottoposti a vincolo nell'area interessata dall'intervento altri beni tutelati secondo il D.lgs. 42/04 (artt. 136 e 142) e risultano, quindi, confermati i vincoli individuati nello Studio di impatto ambientale;

CONSIDERATO che in relazione alle Aree Naturali Protette all'interno dell'area oggetto di studio è possibile confermare l'assenza di aree adibite a parco o a riserva, come già specificato nel SIA. Inoltre, non si registrano novità in merito ai siti appartenenti alla Rete Natura 2000 definiti dalla direttiva Habitat

(Direttiva CE n. 92/43/) e si conferma che all'interno dell'area oggetto di studio non sono presenti né aree SIC, né ZPS.

CONSIDERATO che in relazione alla pianificazione regionale In Emilia-Romagna il Piano Territoriale Paesistico Regionale è stato adottato nel 1989 ed approvato definitivamente nel 1993 (Delibera del Consiglio Regionale n. 1338/1993), risultando, quindi, in vigore da più di vent'anni. Il PTCP (approvato nel 2008 e con variante nel 2013) ha recepito dal PTPR (approvato nel 1993) le indicazioni e le cartografie, facendole proprie, andandole a sostituire integralmente. In tal modo il PTCP costituisce lo strumento di riferimento per la tutela e la salvaguardia paesaggistica della Provincia di Rimini fornendo gli indirizzi per la pianificazione comunale

CONSIDERATO che in relazione alla pianificazione provinciale PTCP della Provincia di Rimini è stato approvato con la delibera di Consiglio Provinciale n. 61/2008. Con la delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, la Provincia ha approvato la Variante al PTCP che però non interessa l'area di studio e, quindi, non comporta variazioni rispetto alle analisi del SIA

CONSIDERATO che in relazione alla pianificazione comunale i comuni di Riccione, Coriano e Misano Adriatico, non hanno aggiornato la loro pianificazione locale rispetto a quanto già indicato nel SIA, mentre, i comuni di Bellaria-Igea Marina e Rimini hanno recentemente redatto il Piano Strutturale Comunale.

CONSIDERATO che in relazione al nuovo PSC di Bellaria Igea Marina il documento precisa che il progetto della nuova SS 16 mantiene la previsione; in relazione al nuovo RUE il documento precisa che in attesa di POC, nelle aree destinate alla viabilità di progetto e nei corridoi interessati da nuova viabilità di progetto non possono essere realizzati interventi che possano in futuro impedire o condizionare l'attuazione

CONSIDERATO che in relazione al nuovo (PSC) Piano Strutturale Comunale di Rimini l'opera in progetto è prevista nella pianificazione come uno degli interventi fondamentali per lo sviluppo del territorio e che le destinazioni d'uso delle aree a ridosso dell'infrastruttura non presentano sostanziali modifiche rispetto a quanto già analizzato nel SIA; non si ravvisano incompatibilità con quanto regolato nel PSC di Rimini.

TENUTO CONTO che si rende necessario verificare gli effetti dell'impatto acustico atteso dalla nuova infrastrutture in termini di concorsualità, rispetto ai recettori esterni al di là delle fasce di rispetto previste dalla normativa di riferimento (DPR 142/2004) dal momento che sono variati i Piani di Zonizzazione acustica del Comune di Rimini (DCC n.15 del 15/03/2016) e che per i comuni di Coriano e Misano Adriatico non hanno ancora approvati tali strumenti;

CONSIDERATO che in relazione alle modifiche allo stato dei luoghi è stata condotta un'analisi del territorio in una fascia di circa 500 metri a cavallo dell'infrastruttura, finalizzata a verificare l'eventuale modifica del tessuto insediativo nei comuni coinvolti e che sono state osservate variazioni dell'uso del territorio per alcune aree dove si evidenziano edifici di nuova costruzione.













TENUTO CONTO che dalla redazione dello SIA (prima del 2010) sono intervenute modifiche normative di carattere generale quale il DPR 104/2017 di attuazione della direttiva 2014/52/UE concernente la VIA per progetti e che in particolare introduce all'ALLEGATO VII i nuovi contenuti dello SIA per i quali il progetto in questione dovrà essere adeguatamente aggiornato e che pertanto la proroga del DEC VIA 2013/54 non può essere concessa;


VALUTATO che anche la specifica normativa di settore per le terre e rocce da scavo è stata radicalmente modificata con l'introduzione del DPR 13 giugno 2017, n. 120 e che pertanto il quadro prescrittivo sulla materia contenuto nel DEC VIA 2013/54, non può che doversi adeguare alla necessità che il PUT Piano Utilizzo Terre, la cui produzione per la realizzazione dei quattro lotti ammonta a 921.149 mc, costituisce parte integrante dello SIA e che tale Piano (art .9 del citato DPR120) deve essere presentato prima della conclusione del procedimento di VIA e che si rende necessari avere anche nel caso specifico di cui trattasi;

TENUTO CONTO in particolare che si rende necessario avere dati aggiornati sullo stato di qualità dell'aria in quanto le informazioni dello SIA si riferiscono allo scenario attuale prima del 2010 e che quindi le simulazioni in concentrazione degli inquinanti (PM 2,5 ed NO2) dello scenario di progetto al 2030 possono risultare superiori ai limiti della normativa di riferimento D.Lgs 155/2010 in quanto i valori di fondo ad oggi hanno subito un generale incremento per le polveri fini ed ultrafini;















**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica
 dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**








Ritiene che NON possa essere prorogata la durata del DEC VIA 2013-54 del 20/03/2013.

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	[CONTRARIO] 
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	 (CONTRARIO)
Prof. Saverio Altieri	
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	ASSENTE
Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	ASSENTE





Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	ASSENTE
Dott. Andrea Lazzari	ASSENTE
Arch. Sergio Lembo	ASSENTE
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	ASSENTE
Avv. Michele Mauceri	

Ing. Arturo Luca Montanelli	ASSENTE
Ing. Francesco Montemagno	
Ing. Santi Muscarà	
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	
Dott. Vincenzo Ruggiero	
Dott. Vincenzo Sacco	
Avv. Xavier Santiapichi	
Dott. Paolo Saraceno	ASSENTE
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	ASSENTE
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	
Ing. Roberto Viviani	ASSENTE

